



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

# ASSEPRIM

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI  
FINANZIARI**

**ATTUAZIONE DEL D.LGS. 13 AGOSTO 2011, N. 141**

**Parte I**

**“SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO”**

*Presentazione di Ernesto Ghidinelli*

Milano, 5 marzo 2012

Il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, nel riordinare la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, contenuta nel Titolo V del Testo unico bancario (TUB), ha razionalizzato:

- la regolamentazione (incluso il perimetro delle attività riservate)
- l'assetto dei controlli a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari.

L'obiettivo del legislatore è quello di assicurare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e rafforzare la stabilità complessiva del sistema finanziario.



**TITOLO V - SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO**  
(Titolo sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)  
**ELENCO ARTICOLI E CONTENUTI**

<b>Articolo 106</b>	<b><u><i>Albo degli intermediari finanziari</i></u></b>
<b>Articolo 107</b>	<b><u><i>Autorizzazione</i></u></b>
<b>Articolo 108</b>	<b><u><i>Vigilanza</i></u></b>
<b>Articolo 109</b>	<b><u><i>Vigilanza consolidata</i></u></b>
<b>Articolo 110</b>	<b><u><i>Rinvio</i></u></b>
<b>Articolo 111</b>	<b><u><i>Microcredito</i></u></b>
<b>Articolo 112</b>	<b><u><i>Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti</i></u></b>
<b>Articolo 112-bis</b>	<b><u><i>Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi</i></u></b>
<b>Articolo 113</b>	<b><u><i>Organismo per la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 111</i></u></b>
<b>Articolo 113-bis</b>	<b><u><i>Sospensione degli organi di amministrazione e controllo</i></u></b>
<b>Articolo 113-ter</b>	<b><u><i>Revoca dell'autorizzazione</i></u></b>
<b>Articolo 114</b>	<b><u><i>Norme finali</i></u></b>



**Articolo 106**  
**(Articolo sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

**1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.**

2. Oltre alle **attività di cui al comma 1** gli intermediari finanziari possono **prestare servizi di pagamento**, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo nonché **prestare servizi di investimento** se autorizzati ai sensi dell'articolo 18 (Soggetti), comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre **attività a loro eventualmente consentite dalla legge** nonché **attività connesse o strumentali**, nel **rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.**

3. Il **Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia**, specifica il contenuto delle **attività indicate nel comma 1**, nonché in quali circostanze ricorra **l'esercizio nei confronti del pubblico.**



## Attività' connesse e strumentali (1/2) (documento di consultazione)

Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse rispetto alle attività finanziarie esercitate.

È **strumentale** l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più intermediari finanziari; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

- a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
- b) gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione;
- c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- d) formazione e addestramento del personale.



## Attività' connesse e strumentali (2/2) (documento di consultazione)

È **connessa** l'attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l'attività finanziaria esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all'attività principale. Sono connesse attività quali la prestazione di:

- servizi di informazione commerciale;
- consulenza in materia di finanza d'impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale);
- recupero crediti di terzi;
- leasing operativo al ricorrere di alcune condizioni.

La locazione di beni di proprietà dell'intermediario ovvero il noleggio degli stessi a terzi può essere classificato tra le attività di carattere accessorio che consentono, nel perseguimento dell'oggetto dell'impresa, il più funzionale utilizzo dei beni di pertinenza.

Pertanto, è coerente con il principio dell'esclusività dell'oggetto sociale degli intermediari finanziari:

- ~ la cessione in uso a terzi di capacità elaborative degli impianti EDP di cui un intermediario dispone in eccesso rispetto alle esigenze aziendali;
- ~ il noleggio di beni eventualmente inoptati a conclusione di contratti di leasing;
- ~ la locazione del patrimonio immobiliare posseduto dall'intermediario e riveniente da situazioni pregresse rispetto all'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.





## Articolo 107

(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

### AUTORIZZAZIONE (1/2)

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - a. sia adottata la forma di società di capitali;
  - b. la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
  - c. il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
  - d. venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
  - e. il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 (Autorizzazioni) e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti) e 26 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali) del T.U.B.;
  - f. non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  - g. l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.



**Articolo 107**  
**(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**AUTORIZZAZIONE (2/2)**

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
3. **La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.**





## Articolo 108

(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

### VIGILANZA (1/3)

1. La **Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.** La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:
  - a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a) del T.U.B.;
  - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia;



**Articolo 108**  
**(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**VIGILANZA (2/3)**

3. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
- d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.

10



**Articolo 108**  
**(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**VIGILANZA (3/3)**

4. **Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.**
5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la **Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.**



**Articolo 109**  
**(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**VIGILANZA CONSOLIDATA (1/2)**

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il **gruppo finanziario, composto da un intermediario finanziario capogruppo e dalle società finanziarie** come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b) del T.U.B., che sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del Capo II, Titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, **oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:**
  - a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
  - b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
  - c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.



**Articolo 109**  
**(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**VIGILANZA CONSOLIDATA (2/2)**

3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:

a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;

c) può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.





**Articolo 110**  
**Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**RINVIO**

Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Testo unico bancario:

- 19 (*Autorizzazioni*),
- 20 (*Obblighi di comunicazione*),
- 21 (*Richiesta di informazioni*),
- 22 (*Partecipazioni indirette e acquisti di concerto*),
- 23 (*Nozione di controllo*),
- 24 (*Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione*),
- 25 (*Requisiti di onorabilità dei partecipanti*),
- 26 (*Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali*),
- 47 (*Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici*),
- 52 (*Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti*),
- 61 (*Capogruppo*), commi 4 e 5,
- 62 (*Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza*),
- 63 (*Partecipazioni*),
- 64 (*Albo*),
- 78 (*Banche autorizzate in Italia*),
- 79 (*Banche comunitarie*)
- 82 (*Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza*).





**Articolo 111**  
**(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come**  
**modificato dall'art. 16, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)**  
**MICROCREDITO (1/3)**

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un **apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113,** possono concedere finanziamenti a **persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa,** a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
  - a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000 e non siano assistiti da garanzie reali;
  - b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
  - c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
  
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - a) forma di società di capitali;
  - b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
  - c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
  - d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle **attività accessorie e strumentali**;
  - e) presentazione di un programma di attività.



**Articolo 111**  
**(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come  
modificato dall'art. 16, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)**  
**MICROCREDITO (2/3)**

**3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.**

**4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attività indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.**

L'iscrizione nella **sezione speciale** è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e).



**Articolo 111**  
**(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come**  
**modificato dall'art. 16, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)**  
**MICROCREDITO (3/3)**

**5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:**

**a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;**

*b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;*

*c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;*

*d) le informazioni da fornire alla clientela.*



**Articolo 112**  
**(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**ALTRI SOGGETTI OPERANTI NELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI**  
**FINANZIAMENTI (1/3)**

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-*bis* ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria.

In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.



**Articolo 112**  
**(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**ALTRI SOGGETTI OPERANTI NELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI**  
**FINANZIAMENTI (2/3)**

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
- a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
  - b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
  - c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.





**Articolo 112**  
**(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**ALTRI SOGGETTI OPERANTI NELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI**  
**FINANZIAMENTI (3/3)**

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.

8. Le **agenzie di prestito su pegno** previste dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.





**Articolo 112-bis**  
**(Articolo inserito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**ORGANISMO PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI CONFIDI (1/2)**

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) qualora risultino gravi violazioni normative;
- c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
- d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno



**Articolo 112-bis**  
**(Articolo inserito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**ORGANISMO PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI CONFIDI (2/2)**

5 Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività.

7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporre lo scioglimento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità degli organi di gestione dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.



**Articolo 113**  
**(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)**  
**ORGANISMO PER LA TENUTA DELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 (1/2)**

1. E' istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e delle relative sezioni separate. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco nonché delle relative sezioni separate; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco e dalle relative sezioni separate:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
- c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
- d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.



## Articolo 113

(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

### ORGANISMO PER LA TENUTA DELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 (2/2)

5. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporre lo scioglimento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità dei componenti dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione.



## Articolo 113-bis

(Articolo inserito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

### SOSPENSIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4 del Testo unico bancario.





**Articolo 113-ter**  
(Articolo inserito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)  
**REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE (1/2)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis (*Sospensione degli organi di amministrazione e controllo*), la **Banca d'Italia**, può disporre la **revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1**, quando:

- a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;
- b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
- c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.

2. Il **provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

3 **La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società**. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.





## Articolo 113-ter

(Articolo inserito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

### REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE (2/2)

4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-*quinquies* (*Liquidazione ordinaria*) e 97 (*Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria*).
5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-*terdecies* (*Patrimonio destinato*).



## Articolo 114

(Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

### NORME FINALI

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18 (*Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento*), il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.

28

